



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA SERVIZI ALLE STRUTTURE DI ATENEIO

UFFICIO DEL PERSONALE DIDATTICA E RICERCA

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

CODICE CONCORSO 2025RTTR002

LA RETTRICE

D.R. n. 716/2025 del 05.03.2025

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38, comma 3;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 24, commi 2, lett. b), e 3, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva di sei anni, non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
- l'art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando*»;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione*»



- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale «*La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento*»;
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento*»;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'art. 6, comma 4-bis che ha prorogato da 9 a 11 anni la durata dell'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'art. 1, co. 297, lett. a) il quale prevede che «*il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di "75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle*



vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento»;

- il decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha definito i criteri di riparto delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 297, lett. a) della Legge n. 234/2021 destinate alla attivazione dei piani straordinari di reclutamento di professori universitari, di ricercatori, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, e di personale tecnico-amministrativo e ha assegnato alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse relative al piano straordinario di reclutamento "A" e il corrispondente contingente assunzionale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *"Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 1 nel rispetto degli indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell'esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale docente e non docente con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo"*;
- l'art. 2, comma 3, del predetto decreto ministeriale, in base al quale le assunzioni e le relative prese di servizio del personale universitario reclutato a gravare sulle risorse del piano straordinario di reclutamento "B" devono aver luogo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2025;
- l'art. 2, comma 4, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *«La quota parte di risorse assegnata e eventualmente non utilizzata entro i termini di cui al comma 3 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 0,5 punti organico per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate e seguendo progressivamente l'ordine riportato nelle tabelle di assegnazione (...)»*;
- l'art. 2, comma 5, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *«Nel caso di cessazione dei soggetti reclutati con le risorse del presente decreto, nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, le risorse che si rendono disponibili al termine sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovo personale, da effettuare non oltre 12 mesi»*;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;



- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «(...) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari»;
- l'art. 14, comma 6-septies, del D.L. n. 36/2022 che ha disposto la modifica dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione degli assegni di ricerca con i contratti di ricerca,
- l'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la modifica dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010;
- l'art. 14, comma 6-terdecies, del D.L. n. 36/2022, in base al quale «(...) Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui [all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5 -sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234] (...) anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo»;
- l'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale «Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 26, commi 5, 5-bis e 6-bis;
- il decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha assegnato alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse stanziati dall'art. 1, comma 297, lett. a) della Legge n. 234/2021 relative al piano straordinario di reclutamento del personale universitario "B" e il corrispondente contingente assunzionale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia;
- la tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono stati assegnati per il piano straordinario di reclutamento del personale universitario "B" 178 punti organico, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2024 pari ad euro 20.346.275;



- il decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 456, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il decreto ministeriale 7 luglio 2023, n. 809, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2023;
- il decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 107 del 09.05.2024, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 6-bis, del D.L. n. 36/2022, sono stati disposti la determinazione dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari ("GSD") e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- il D.R. n. 392/2025 del 10.02.2025 con il quale è stata emanata l'integrazione al Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera n. 182/22 del 12.07.2022, con la quale il Senato Accademico ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse per il reclutamento di professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato destinate a Dipartimenti e Facoltà per il biennio 2022-2023 in conformità con le *"Linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati"* di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289 e ha stabilito che una quota pari al 15% delle risorse destinate al reclutamento del personale docente rimanga in capo alla Rettrice e sia destinata a progetti strategici e/o innovativi;
- la delibera n. 304/23 del 12.12.2023 con la quale il Senato Accademico ha stabilito che la ripartizione tra i Dipartimenti e Facoltà delle risorse per il reclutamento di professori di I e II fascia e di ricercatori a tempo determinato per il biennio 2023-2024 sia effettuata utilizzando gli stessi criteri definiti con la delibera n. 182/22 del 12.07.2022;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2024;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024/2027;
- la delibera n. 9/24 del 23.01.2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di destinare le risorse assunzionali, pari a 178 punti organico, del piano straordinario di reclutamento del personale universitario "B", assegnate all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il D.M. n. 795/2023, nella misura del 60% per il reclutamento di professori e ricercatori e nella misura del 40% per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e di rimodulare le risorse assunzionali ordinarie per l'anno 2024, pari a 107,28 punti organico, destinando le stesse nella misura del 90% al reclutamento del personale docente e nella misura del 10% al reclutamento di personale tecnico amministrativo;



- la nota rettorale con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti di comunicare le esigenze di reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/24 del 19.03.2024, con la quale sono state assegnate le risorse assunzionali per il reclutamento di personale docente per l'anno 2023, biennio 2023-2024;
- le note con le quali l'Area Supporto Strategico ha comunicato, ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento, le risorse assegnate per la Programmazione di fabbisogno di personale docente 2023, biennio 2023-2024;
- la delibera del 27.01.2025 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche ha approvato l'attivazione di una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 per il Gruppo scientifico-disciplinare 14/GSPS-07 - Settore scientifico disciplinare GSPS-07/A;
- la nota dell'11.02.2025 con la quale il Settore programmazione delle risorse dell'Area Supporto Strategico ha confermato che la suddetta posizione è stata attivata dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche nei limiti dei Punti Organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnate alla medesima Struttura ovvero alla Facoltà in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale docente;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

È indetta la seguente procedura selettiva di chiamata, ai sensi del novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche - Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione:

Dipartimento	Scienze Sociali ed Economiche
Facoltà	Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Tipologia concorso	Procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di RTT riservata, ai sensi dell'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai soggetti che siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti per RTDA, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che siano



	stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Numero posti	1
Regime di impegno	Tempo pieno
Gruppo scientifico-disciplinare	14/GSPS-07 Sociologia della politica, del diritto, della devianza
Profilo: Settore Scientifico Disciplinare	GSPS-07/A Sociologia dei fenomeni politici
Requisiti di ammissione	Titolo di Dottore di ricerca in discipline sociologiche o titolo equivalente
Sede di servizio	Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Attività di ricerca prevista	Svolgimento di attività di ricerca coerenti con il Gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-07 Sociologia della politica, del diritto, della devianza e con particolare riferimento al Settore Scientifico Disciplinare Sociologia dei fenomeni politici (GSPS-07/A) e ai temi delle trasformazioni del potere politico, delle istituzioni, delle decisioni e dell'azione pubblica e della partecipazione politica, e ai processi sociali e ai conflitti in cui prende forma la sfera politica. Le attività dovranno in particolare riguardare i mutamenti della politica, nelle sue diverse articolazioni analitiche, in relazione alla contemporanea crisi socio-ecologica e ai connessi temi della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile.
Impegno didattico e relativa sede:	Il ricercatore dovrà svolgere insegnamenti afferenti al Settore Scientifico Disciplinare GSPS-07/A Sociologia dei fenomeni politici nel corso di laurea triennale in Sociologia e in quello magistrale di Sociologia per la sostenibilità e analisi dei processi globali del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche.
Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per ciascun Anno Accademico:	Tempo pieno: minimo 72, massimo 120



Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito	Non superiore a 12 nell'arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato:	Lingua Inglese
Accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri	Previsto
Criteri di valutazione individuale	Saranno valutati la produzione scientifica e i seguenti titoli, debitamente documentati: 1. dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero; 2. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 3. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 4. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.
Criteri comparativi	La Commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: 1. congruenza con il Settore Scientifico Disciplinare GSPS-07/A Sociologia dei fenomeni politici 2. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica; 3. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 4. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.



	La Commissione giudicatrice valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del/della candidato/a, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Ulteriori criteri di valutazione:	1. partecipazione a studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche; 2. docenze in corsi di dottorato di ricerca 3. partecipazione a iniziative orientate alla internazionalizzazione della didattica universitaria 4. conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla I ^a e/o II ^a fascia nel Settore Concorsuale 14/C3 Sociologia dei fenomeni politici e giuridici.
Seminario	Prima della chiamata il candidato selezionato dovrà tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura

Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, diploma di specializzazione medica, entrambi dello specifico indirizzo indicato all'art. 1 del presente bando per ogni singola procedura selettiva;
2. Essere, o essere stato, per una durata non inferiore a un anno, titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o essere stato, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolare di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Alla presente selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che ha deliberato la proposta di attivazione del contratto o che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non possono altresì partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti per Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.



I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il Rettore, con provvedimento motivato, dispone l'esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti o per tardiva presentazione della domanda.

Art. 3

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di indizione della presente selezione.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

La e-mail di trasmissione della domanda dovrà necessariamente riportare in oggetto il Gruppo scientifico-disciplinare, il Settore scientifico-disciplinare, il Dipartimento, la Facoltà e il codice concorso della specifica procedura selettiva a cui si intende partecipare.

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando ([allegato "A"](#)), i candidati, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno indicare:

1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
5. la cittadinanza posseduta;
6. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il mancato godimento degli stessi, indicandone la motivazione;
7. di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, indicando, in caso contrario le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
8. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani nati in data anteriore al 01.01.1986);
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
10. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);



11. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che ha deliberato la proposta di attivazione del contratto o che effettua la chiamata o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
12. di non essere stato assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
13. di non aver già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti per Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010;
14. di essere, o essere stato, per una durata non inferiore a un anno, titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di essere stato, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolare di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
15. di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.

Nella domanda di partecipazione ([allegato "A"](#)), i candidati dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della presente procedura.

I candidati dovranno altresì trasmettere, per via telematica, il *curriculum vitae* in formato standard, redatto secondo lo schema-tipo allegato al presente bando ([allegato "B"](#)), al quale dovrà essere allegato l'elenco delle pubblicazioni più significative scelte ai fini della presente procedura di selezione, **nel rispetto del numero massimo e dell'arco temporale indicato nell'articolo 1 del presente Bando per ogni singola procedura selettiva.** Il *curriculum vitae* dovrà riportare, oltre all'elenco delle pubblicazioni, ogni altro titolo ritenuto utile con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente bando. Insieme al *curriculum vitae*, debitamente datato e firmato, dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ([allegato "C"](#)), attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di partecipazione e nel *curriculum vitae*.

I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca o il diploma di specializzazione medica richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva a cui intendono partecipare, a pena di esclusione dalla selezione, dovranno allegare alla domanda di partecipazione alternativamente:

- copia del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) del titolo di studio conseguito all'estero, rilasciato da un Ateneo italiano;
oppure
- copia del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo di studio conseguito all'estero, ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva, rilasciato, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;
oppure
- copia della domanda di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo di studio conseguito all'estero, ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva, presentata, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.



La documentazione comprovante il riconoscimento del titolo straniero dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione universitaria a pena di decadenza dalla posizione occupata in graduatoria, entro e non oltre la data fissata per stipula del contratto.

Le pubblicazioni più significative che i candidati intendono sottoporre alla valutazione della Commissione debbono essere inviate in formato *pdf*, unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel bando, in una cartella compressa (file zip).

Per le procedure in Gruppi scientifico-disciplinari classificati come bibliometrici per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, nella domanda di partecipazione i candidati dovranno autocertificare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, specificando la banca dati di riferimento, i seguenti indicatori, calcolati alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Gruppo scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura e all'arco temporale delle pubblicazioni selezionabili:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di *Hirsch*;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

Per le procedure in Gruppi scientifico-disciplinari classificati come non bibliometrici per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, a pena di esclusione dalla procedura, nella domanda di partecipazione i candidati dovranno autocertificare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, i seguenti indicatori, calcolati alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature con esclusivo riferimento alle tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Gruppo scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura e all'arco temporale delle pubblicazioni selezionabili:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero monografie.

I candidati possono presentare ogni titolo ritenuto utile ai fini della valutazione, comprese lettere di presentazione, anche in lingua straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri. Nel caso in cui lo studioso autore della lettera di presentazione non intenda portare a conoscenza del candidato il contenuto della missiva, la lettera di presentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione in formato pdf crittografato con password. La password dovrà essere comunicata all'Area Servizi alle Strutture di Ateneo – Settore Reclutamento ricercatori a tempo determinato per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it dallo studioso autore della lettera di presentazione. La e-mail di trasmissione della password dovrà necessariamente riportare in oggetto il codice concorso della procedura selettiva e le generalità del candidato.



Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato in lingua originale. Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la valutazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la procedura selettiva, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive allegate al bando, in alternativa alla produzione di documenti originali, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 35 megabyte. L'eventuale disagio nel recapito di posta elettronica certificata, determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita, sarà imputabile esclusivamente al candidato che, pertanto, non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

I candidati che debbono trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite, dovranno trasmettere con una prima e-mail la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

Il bando è pubblicato sul sito web di questa Università al seguente indirizzo <https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio>, nonché sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il relativo avviso di indizione del bando è pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale.

La domanda deve essere corredata da:

- 1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (firmata e in formato pdf);
- 2) *curriculum vitae* scientifico professionale datato, firmato e in formato pdf ([allegato "B"](#));
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, datata, firmata e in formato pdf, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nella domanda di partecipazione e nel *curriculum vitae* e degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva ([allegato "C"](#));
- 4) copia del provvedimento di riconoscimento ai fini accademici (equipollenza) o del provvedimento di riconoscimento non accademico (equivalenza) o della domanda di riconoscimento non accademico (equivalenza) del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica richiesto per l'ammissione alla selezione, nel caso in cui il medesimo titolo sia stato conseguito all'estero;
- 5) elenco dei titoli presentati datato, firmato e in formato pdf;
- 6) elenco numerato, datato, firmato e in formato pdf delle pubblicazioni più significative che i candidati intendono sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice;



- 7) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione scientifico-didattica;
- 8) pubblicazioni più significative che i candidati intendono sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice, nel rispetto del numero massimo e dell'arco temporale indicato nell'art. 1 del presente Bando per ogni singola procedura selettiva e in formato pdf;
- 9) una versione del *curriculum vitae*, priva di dati di cui non è opportuna la pubblicazione (dati anagrafici, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail, residenza anagrafica), redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnata per la destinazione "ai fini della pubblicazione".

Tutti i suddetti documenti dovranno essere inviati in formato pdf, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC suindicato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito dal bando.

Art. 4

Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è costituita da tre componenti appartenenti allo specifico Gruppo scientifico-disciplinare oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza o interamente tra docenti non in servizio presso l'Ateneo.

La Commissione è composta da due professori di prima fascia e da un professore di seconda fascia, con l'esclusione dei professori non confermati.

I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina.

Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al Gruppo scientifico-disciplinare è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del medesimo GSD, risultante dall'allegato A del D.M. n. 639/2024.

I componenti della Commissione sono individuati secondo le seguenti modalità: tre componenti sorteggiati ciascuno da una terna, e le tre terne saranno proposte dal Dipartimento interessato, che, nella loro composizione, dovranno tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. Una delle terne può essere composta fino a un massimo di tre soggetti appartenenti all'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Il Dipartimento assume la delibera entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, con l'esclusione dal computo del periodo 1° agosto – 31 agosto.

La delibera del Dipartimento, secondo un formato digitale prefissato, approvata a maggioranza assoluta dei soli Professori di prima e di seconda fascia, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione dovrà essere trasmessa per via telematica all'Area Servizi alle Strutture di Ateneo, ove saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica, ad opera di una Commissione composta da due funzionari dell'Area Servizi alle Strutture di Ateneo e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:



- a) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori-soglia, per partecipare alle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di cui al precedente comma 5.

Non possono far parte delle Commissioni:

- a) i Professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- b) i Professori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d) i Professori che sono in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, adottato entro 10 giorni dal sorteggio di cui al precedente comma 6. I candidati possono presentare al Rettore istanza di ricsuzione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricsuzione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

È fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, purché esplicitamente dichiarati nel Verbale d'insediamento della Commissione.

I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per le missioni.

Art. 5

Adempimenti della Commissione



La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riconsiderazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità esplicitamente dichiarati con nota del Decano della Commissione inviata al Rettore, che li accetta o li respinge con propria nota entro 3 gg dal ricevimento (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto - 31 agosto).

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e, sulla base dei criteri selettivi indicati nel bando,

- 1) predetermina i criteri di massima per:
 - la valutazione preliminare individuale e comparativa della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato o della scuola di specializzazione, del curriculum, dei titoli;
 - la valutazione della prova orale, volta ad accertare per i candidati ammessi al colloquio in forma seminariale, ove previste dal bando, l'adeguata conoscenza di una lingua straniera o, eventualmente, la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
- 2) stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo e pubblicazione nei limiti di 60 punti per le pubblicazioni e 40 punti per i titoli.

La Commissione comunica, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo.

La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione collegiale di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico GSD - SSD a concorso e considerando il *curriculum* (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati (prevalentemente o esclusivamente mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente) dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai Gruppi scientifico-disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai Gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai Gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei Gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista.

La Commissione giudicatrice, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato e i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:



- congruenza con il GSD per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei Gruppi scientifico-disciplinari classificati come bibliometrici nelle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'Abilitazione Scientifica Nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

Nell'ambito dei Gruppi scientifico-disciplinari classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero e qualità degli articoli e dei contributi;
- numero e qualità degli articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero e qualità delle monografie.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'ASN in relazione al GSD cui la procedura è riferita.

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva. In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente:



- profilo curriculare di ciascun candidato;
- breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta;
- breve valutazione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali.

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere con la Commissione la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Al colloquio in forma seminariale segue, ove prevista dal bando, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ed, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri.

Al seguito della discussione, la Commissione redige una relazione, contenente:

- il punteggio attribuito ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni selezionate dai candidati ammessi al colloquio in forma seminariale nei limiti previsti dal precedente comma 1 del presente articolo;
- la valutazione collegiale del seminario, e, ove prevista dal bando, della prova diretta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera ed, eventualmente, l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati stranieri;
- il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al *curriculum*, al punteggio attribuito ai titoli e alle pubblicazioni e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

Sulla base del giudizio collegiale complessivo, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, formula una graduatoria di merito e individua il/i vincitore/i della procedura selettiva, in numero pari a quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente entro sei mesi dalla approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:

- rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
- mancata presa di servizio dello stesso.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima riunione.

Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.

Art. 6

Accertamento della regolarità formale degli atti

Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 15 giorni dalla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti da parte del candidato selezionato, e in ogni caso, entro 40 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione.

Nel caso in cui il vincitore della selezione abbia conseguito all'estero il titolo di dottore di ricerca o il diploma di specializzazione medica richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva, gli atti della



Commissione sono approvati con riserva di accertamento del riconoscimento accademico (equipollenza) o non accademico (equivalenza) del predetto di titolo di studio entro e non oltre la data fissata per la stipula del contratto.

Gli atti e il *curriculum vitae* del vincitore della procedura selettiva sono pubblicati sul sito web dell'Università.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti, lo scioglimento della Commissione e la nomina di una nuova Commissione, secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.

Art. 7

Delibera del Dipartimento

Il Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato individuato dalla Commissione entro i successivi venti giorni dalla comunicazione dell'approvazione degli atti (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1° agosto-31 agosto).

Prima della delibera di proposta di chiamata il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento. Al seminario, aperto al pubblico, sono appositamente invitati tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento con un preavviso di almeno 72 ore per poter esprimere la valutazione di cui al successivo comma. Dell'effettuazione del seminario deve essere redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento o suo delegato e del Responsabile amministrativo delegato.

La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione giudicatrice, adeguatamente motivata, deve essere assunta a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia ed è trasmessa all'Area Servizi alle Strutture di Ateneo entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di assunzione, o alla Facoltà nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. c) dello Statuto, ovvero quando la risorsa sia stata assegnata al Dipartimento dalla Facoltà. La Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare entro 20 giorni secondo quanto stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Nei soli casi in cui il/la candidato/a vincitore/vincitrice della procedura dichiara di rinunciare alla chiamata, o comunque non prenda servizio nella data fissata dagli Uffici dell'Amministrazione, il Dipartimento formula, sulla base della graduatoria di merito, una nuova proposta di chiamata con le modalità previste ai precedenti commi 1 e 2.

Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il budget per la procedura ad essa attribuito torna nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento non potrà richiedere nella programmazione dell'anno successivo all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Gruppo scientifico-disciplinare o Settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Art. 8

Stipula del contratto



A seguito dell'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il/la vincitore/vincitrice della procedura selettiva per RTT è invitato/a a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la cui validità è richiesta la forma scritta.

Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore deve contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- trattamento economico complessivo riconosciuto al ricercatore;
- Struttura di afferenza;
- GSD e il SSD di riferimento;
- regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) in conformità a quanto previsto dal bando della procedura;
- l'indicazione della attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- il numero minimo e massimo di ore che il ricercatore dovrà dedicare ad attività di didattica frontale per ogni annualità;
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca e della rendicontazione dell'attività didattica entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
- limitatamente ai GSD di area medica, l'eventuale attività assistenziale che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera competente;
- i diritti riconosciuti al titolare del contratto in caso di maternità/paternità.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Al contratto stipulato tra l'Ateneo e il ricercatore si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. I titolari dei contratti di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 possono in ogni caso chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

I contratti per ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto, di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Il contratto per RTT è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo GSD in relazione al dipartimento interessato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, la presa di servizio del vincitore/della vincitrice della procedura dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2025. Qualora la presa



di servizio non potesse avvenire entro il predetto termine, l'Ateneo si riserva la facoltà di revocare il presente bando e l'eventuale chiamata del vincitore della procedura selettiva per sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria.

Sarà cura del Dipartimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore attraverso il Portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL) sul sito web <https://www.co.anpal.gov.it/co/login.aspx>.

Art.9

Incompatibilità

Il contratto stipulato tra l'Ateneo e il ricercatore ai sensi del novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 non è cumulabile con analoghi contratti, stipulati con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" o con altre Istituzioni universitarie statali o private.

Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

La posizione di Ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. L'esercizio dell'attività libero professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 7, del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

Se dipendente di un'Amministrazione pubblica, per tutta la durata del contratto il Ricercatore è collocato senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 10

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.

Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.



Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca, nonché la grave violazione degli obblighi di cui all'art. 8 del presente bando.

Art.11

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso l'Area Servizi alle Strutture di Ateneo – Settore Reclutamento ricercatori a tempo determinato e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 presso il Responsabile della Protezione Dati di Ateneo agli indirizzi e-mail responsabileprotezionedati@uniroma1.it e PEC rpdcert@cert.uniroma1.it

Le informazioni sul trattamento dei dati personali conferiti per partecipare alla procedura di selezione sono disponibili alla pagina web <https://www.uniroma1.it/pagina/privacy>

Art. 12

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Dott. Orlando Graia - Settore Reclutamento ricercatori a tempo determinato - Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma Tel. 0649912714, e-mail orlando.graia@uniroma1.it.

Art.13

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato, presso Sapienza Università di Roma, consultabile al link <https://www.uniroma1.it/documento/regolamento-unico-lassegnazione-delle-risorse-e-le-procedure-di-chiamata-dei-prof-di-i-e-0>, alla normativa in materia di reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato e, per quanto compatibili, alle disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE